



ASSESSORATO/BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE
SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AA GG E SEGRETERIA

Prot. n. 20/P/612/AASS

Bari li


- 2 FEB. 1994

Rif. nota 27/1/94 n. 10/195/G

Al **S** Settore Segreteria
della Giunta Regionale
S E D E

OGGETTO: D.D.L. n. 2 del 26/01/94 "Norme straordinarie per l'organizzazione regionale".

Con riferimento alla nota a margine indicata, si esprime nulla osta al d.d.l. di cui all'oggetto, significando che è necessario apportare al comma 2 la seguente variazione: "Agli oneri derivanti dalla presente legge, prevedibili in presuntive L. 300.000.000 si farà fronte con apposito stanziamento sul Cap. 0003300 del Bilancio della Regione Puglia per l'es. 1994".


IL COORDINATORE
(dr Michele CURIONE)

NM/PL

REGIONE PUGLIA		
- 3 FEB. 1994		
Prot. N. <u>10/195/G</u>		
Cat.	Cl.	Fasc.

Regione Puglia

2

D.D.L. N. 2 DEL 26/1/1994

"Norme straordinarie per l'organizzazione regionale".



REGIONE PUGLIA

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, la legge per gli interventi correttivi di finanza pubblica 21 dicembre 1993, n.437 e la circolare del Ministero del Tesoro 13 settembre 1993, n.33 sui costi dei servizi e degli uffici hanno ridisegnato l'organizzazione dell'azione amministrativa in termini di efficienza e produttività.

Ciò pone l'esigenza di avviare con immediatezza concrete attività straordinarie per l'adeguamento della pubblica amministrazione regionale alle nuove regole, anche al fine di perseguire con rigore il contenimento, la razionalizzazione ed il controllo della spesa.

Sono necessari, pertanto, interventi di carattere straordinario che richiedono il coinvolgimento diretto e l'apporto dello Stato in funzione di collaborazione con le strutture regionali per il raggiungimento in tempi brevi degli obiettivi concordati.

Attraverso la realizzazione di un conseguente progetto prototipale la Regione Puglia intende così proporsi come parte attiva nel processo di rinnovamento del sistema organizzativo, tale da costituire un punto di riferimento anche per le altre Regioni meridionali.

REGIONE PUGLIA

Articolo unico

1. In via provvisoria e sino all'entrata a regime della riorganizzazione degli uffici regionali, la Giunta regionale è autorizzata, d'intesa con l'Amministrazione statale, ad avvalersi di dirigenti o professionisti dello Stato, in numero non superiore a cinque unità, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco per l'ausilio a particolari strutture coinvolte nei processi di risanamento e ristrutturazione dell'attività regionale.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti in Bilancio per il personale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il _____